

R.G. n. /2022



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE TREDICESIMA

VERBALE D'UDIENZA ex art. 127 ter cpc

In esito all'udienza del 29.12.2025 avanti al Giudice dott.ssa , è

stata chiamata la causa R.G. n. /2022,

letti gli atti del procedimento,

rilevato che l'udienza è sostituita dal deposito di note di trattazione con termine fissato

ex art. 127 ter cpc entro le ore 8,00 del giorno d'udienza, giusto decreto,

visto l'incombente della verifica del perfezionamento dell'accordo delle parti sulla

base della proposta conciliativa del giudice,

lette le note scritte depositate dalle parti congiuntamente,

Il Giudice

dato atto, decide in conformità.

Il Giudice

Segue sentenza nel fogli seguenti parte integrante del verbale





TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE TREDICESIMA

il Giudice, Dott.ssa _____, emette la seguente

SENTENZA

redatta ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., ultimo comma,
nella causa iscritta al n. _____ Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022
vertente

tra

_____, con l'avv. Gabriele Chiarini,

- Ricorrente

e

_____, con l'avv. _____

(già _____), con l'avv. _____,

- Resistenti

Oggetto: risarcimento danni per responsabilità professionale sanitaria

MOTIVI DELLA DECISIONE

Premesso che parte attrice _____ ha convenuto in giudizio con ricorso ex art. 702 bis cpc, la _____, in persona del legale rappresentante pro tempore, _____, in persona del legale rappresentante pro tempore, il dott. _____ ed il dott. _____, chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: *“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa e respinta, previa acquisizione ex art. 696 bis c.p.c. del fascicolo n. _____ /2021 R.G. Tribunale di Roma e della relazione di C.T.U. ivi depositata: •accertare la responsabilità dei resistenti – a titolo contrattuale e/o extracontrattuale, in via diretta e/o indiretta, per i motivi tutti indicati nella narrativa del presente atto e del ricorso ex art. 696 bis c.p.c. – in relazione ai postumi pregiudizievoli*



(temporanei e permanenti) provocati alla sig.ra . dalle prestazioni sanitarie eseguite dai dottori e presso le strutture e per l'effetto, condannare i resistenti, in solido tra loro, al risarcimento in favore della sig.ra . di tutti i danni – patrimoniali e non patrimoniali, diretti e/o indiretti, anche per violazione del “consenso informato”, senza alcuna esclusione – sofferti in conseguenza della accertata responsabilità sanitaria, come meglio descritti nella narrativa del presente atto, oltre interessi legali ex art. 1284, comma 4, c.c. e rivalutazione monetaria dal giorno dell'evento al saldo. Con vittoria di spese e compensi di lite, anche per la pregressa fase di A.T.P., da distrarsi in favore dello scrivente difensore antistatario. Con la rifusione delle spese di C.T.P. (doc. 17) in favore dello scrivente difensore antistatario.”

Lamentava l'attrice danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti ad interventi di chirurgia estetica non condotti a regola d'arte, avvenuti tra il 2016 ed il 2018, ed un consenso informato non chiaro e completo, sostenendo sussistere la responsabilità sia delle strutture cliniche presso cui erano avvenuti gli interventi, sia dei chirurghi plastici citati.

Si costituivano tutti i convenuti, chiedendo nel merito rigettarsi la domanda attorea perché priva di ogni fondamento sia in fatto che in diritto per le ragioni di cui alla narrativa dei rispettivi atti, che qui, in ragione dell'esito del processo e del principio della ragione più liquida si ritiene superfluo ripercorrere.

Con atto del 24.07.2023 il giudizio veniva dichiarato estinto nei confronti dei due medici, dott. ed il dott.

Con ordinanza del 10.07.2024 il giudice, subentrato medio tempore, in sostituzione del precedente, formulava proposta conciliativa.

Con successivi decreti veniva sostituito nuovamente il giudice istruttore e la causa veniva assegnata a questo giudice giusto decreto del Presidente del Tribunale dell'8 aprile 2025 di riassegnazione delle cause pendenti sul Ruolo ex- Giuliano, ed il Decreto del Presidente di Sezione n. 60/2025.

Veniva fissata udienza al 15.09.2025 poi rinviata al 13.11.2025 per la comparizione delle parti e la verifica della posizione delle stesse rispetto alla conciliazione della causa.



Le parti dichiaravano di aver aderito alla proposta del giudice e di intendere conciliare la causa con le precisazioni di cui alle note congiunte depositate il 10.03.2025, e chiedevano congiuntamente un breve rinvio per la verifica degli adempimenti. La causa era rinviata all'udienza del 29.12.2025, stabilendo che venisse sostituita dal deposito di note di trattazione scritta entro le ore 8,00 del giorno d'udienza.

Alla presente udienza le parti depositano nota congiunta di *'RINUNCIA ALL'AZIONE ED AGLI ATTI E DICHLARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLE RINUNCE EX ART. 306 C.P.C.'*

Dichiarando di aver accettato la proposta conciliativa formulata dal Giudice in data 10.07.2024, e che in ottemperanza al *"suddetto accordo, le resistenti*

e hanno provveduto al pagamento integrale delle somme di cui alla suddetta proposta conciliativa e precisamente: euro 13.000,00, nella misura del 50% ciascuno, a titolo di risarcimento del danno, pari all'importo residuo dell'accordo raggiunto con i medici (già comprensivo del 50% delle spese di ATP e delle spese mediche) versate alla signora ;

euro 4.785,54, nella misura del 50% ciascuna, per le spese legali della presente procedura (quantificate in 3.500,00, di cui euro 700,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA come per legge), versate all'avv. Gabriele Chiarini dichiaratosi antistatario;

parte ricorrente ha, correttamente, ricevuto il pagamento delle suddette somme concordate (sia quelle versate direttamente alla signora che quelle versate all'avv. Chiarini) e pertanto dichiara espressamente di rinunciare all'azione ed agli atti non avendo null'altro a pretendere in relazione ai fatti per cui è causa;

tutte le parti in causa non hanno, quindi, alcun interesse alla prosecuzione del presente contenzioso,"

Dichiarano che *"RINUNCIANO "* all'azione e, ai sensi dell'art. 306 c.p.c., agli atti del giudizio con dichiarazione resa nelle presenti note da considerarsi come proposta verbalmente in udienza e, contestualmente, e DICHIARANO DI ACCETTARE la rinuncia agli atti ed all'azione manifestata dalle altre parti in causa e, per l'effetto CHIEDONO che l'Ill.mo Giudice, voglia dichiarare l'estinzione del giudizio.



Il giudice prende quindi atto che le parti, concordemente, hanno conciliato la causa e chiedono dichiararsi estinto il procedimento per rinuncia agli atti ed all'azione e decide in conformità.

P.Q.M.

Il Tribunale, come giudice monocratico, definitivamente pronunciando, così decide:

visto l'art. 306 cpc,

- dichiara estinto il procedimento per rinuncia agli atti ed all'azione e cessata la materia del contendere;
- nulla sulle spese

Si comunichi

Così deciso in Roma 31.12.2025

Il Giudice

